



**Tribunale Ordinario di Nuoro**

Sezione Civile

**Provvedimento a seguito di udienza mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte ex art. 221, commi 2 e 4, del D.L. 19.05.2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.07.2020, n. 77.**

Oggi 17 febbraio 2022,

il Giudice dott.ssa [REDACTED], lette le note depositate nella causa di cui in epigrafe, nelle quali le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa, come disposto dal giudice con ordinanza del 11 gennaio 2022, pronuncia sentenza ex art. 281 *sexies* c.p.c. dandone lettura.

Il giudice

dott.ssa [REDACTED]



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO**  
**SEZIONE MONOCRATICA CIVILE**

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Federica Meloni, ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. **374/2012** promossa da:

**[redacted]**, con il patrocinio dell'avv.  
SORGENTONE ANDREA, domiciliato presso il difensore con indirizzo telematico

- parte attrice -

nei confronti di:

**[redacted]**, con il patrocinio dell'avv. **[redacted]**, domiciliata presso il difensore con indirizzo telematico

- parte convenuta -

**CONCLUSIONI**

**Conclusioni di parte attrice**

*Nell'interesse degli attori, si confermano le conclusioni di seguito precisate:*

*1) in via preliminare istruttoria: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa rimessione della causa sul ruolo, nominare un nuovo consulente tecnico al fine di procedere all'integrazione della perizia come richiesta nell'interesse degli attori e, in particolari, nei verbali d'udienza del 15/10/2015 e del 7/07/2016;*

*2) in via principale nel merito, dichiarare non determinabile il saldo del c/c per cui è causa non essendo stati prodotti tutti gli e/c dalla sua apertura fino alla domanda e, per l'effetto, rigettare la domanda riconvenzionale spiegata dall'Istituto;*

3) in via subordinata, se risulti applicato al c/c per cui è causa un tasso di interesse superiore a quello soglia ex legge 108/96 (considerando quali interessi tutte le voci di costo collegate alla utilizzazione del credito nonché la maggiorazione del tasso globale per effetto dell'anatocismo) accertare e dichiarare non dovute tali somme addebitate dall'Istituto;

4) essendo la clausola sulla applicazione di interessi ultralegali mancante o illegittima per indeterminatezza, per mancata informazione o nulla, accertare e dichiarare che il tasso di interesse applicabile è quello legale o quello che risulterà di giustizia e quindi accertare e dichiarare non dovute le somme versate in eccesso anche in riferimento a somme prescritte;

5) essendo la clausola sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi mancante o illegittima, anche per mancata informazione oppure nulla, accertare e dichiarare non dovute le somme addebitate per anatocismo, sia trimestrale che annuale, dall'Istituto;

6) essendo mancanti, illegittime o nulle, anche per mancata informazione come dovuta, la clausola sulla CMS, sulla commissione di affidamento, sulla commissione per la disponibilità fondi, per la mancanza fondi, per l'istruttoria della pratica di fido, per la maggiorazione extra fido, per i diritti di segreteria, per la chiusura periodica, accertare e dichiarare non dovute le somme addebitate a tali titoli dall'istituto;

7) per effetto dell'accoglimento delle domande che precedono accertare e dichiarare il saldo del c/c per cui è causa al momento della domanda, calcolato in base ai numeri che precedono, con condanna della convenuta alla rettifica delle proprie risultanze contabile e, per quanto di ragione, conseguente rigetto della domanda riconvenzionale spiegata.

8) con condanna della convenuta al rimborso delle spese di lite in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.

### **Conclusioni di parte convenuta**

Voglia il Tribunale Ill.mo, *contrariis reiectis*:

1) dichiarare inammissibile, illegittima ed infondata ed in ogni caso prescritta, la domanda attrice;

2) in via riconvenzionale dichiarare il sig. [REDACTED] tenuto al pagamento, in favore di [REDACTED] (diventata [REDACTED]) della somma di €30.502,55, oltre interessi successivi al 31.03.2012, per esposizione del C/C per cui è causa n° 5033999,

*o cifra veriore, quale risulti accertata in causa, salva ed impregiudicata l'impugnazione, e conseguentemente condannare il medesimo al relativo pagamento, oltre interessi ed accessori successivi;*

*3) con vittoria di spese e compensi di causa;*

*4) in via istruttoria e preliminare, ai fini della corretta determinazione del saldo, disporsi il richiamo del C.T.U. perché fornisca risposte sulle osservazioni del consulente di parte della ██████████*

## **CONCISA ESPOSIZIONE**

### **DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.

Con atto di citazione ritualmente notificato ██████████ ha convenuto in giudizio ██████████ al fine di ottenere la riclassificazione contabile dei rapporti dare/avere intercorsi tra le parti in relazione al rapporto di conto corrente n. 5033399.

In particolare, l'attore esponeva di aver acceso il rapporto di conto corrente nel 1998 e che la banca aveva da allora applicato anatocismo illegale, tassi ultralegali, commissioni e spese in assenza di un accordo, giacché non era mai stato sottoscritto alcun contratto. Pertanto, il saldo di - 27.180,48 € era da considerarsi errato.

L'attore, in via istruttoria, depositava gli estratti di conto riferibili al rapporto dall'1 gennaio 2005 al 31 dicembre 2011 e chiedeva che venisse nominato un consulente tecnico al fine di procedere all'esatto ricalcolo dei rapporti di dare/avere intercorrenti tra le parti.

Si costituiva in giudizio ██████████, la quale, contestando tutto quanto *ex adverso* dedotto, chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto e formulava domanda riconvenzionale al fine di ottenere la condanna dell'attore al pagamento del saldo del conto contestato, che, alla data del 31.03.2012, ammontava ad € - 30.502,55, oltre interessi successivi. In via istruttoria, produceva il contratto di C/C e relativa scheda di firme; richiesta di affidamento del maggio 1998; contratto di affidamento con condizioni economiche sottoscritto il 22.1.2009; copia degli estratti conto scalari del C/C dal 1998 al 2012; foglio di pubblicazione sulla GU n. 143 del 2000.

Concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie, la causa, istruita con produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio, veniva rinviata per la discussione orale e la decisione ai sensi dell'articolo 281 *sexies* c.p.c..

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Occorre subito rilevare che il CTU nominato ha potuto rispondere i quesiti avendo a disposizione il contratto di conto corrente, tutti gli estratti conto e il contratto di affidamento sottoscritto nel 2009. L'unico documento mancante è la lettera/contratto di affidamento di cui alla richiesta formulata dall'attore in data 05.05.1998 ed in virtù della quale lo stesso ha ottenuto un affidamento per elasticità di cassa di £ 40.000.000, valido fino a revoca.

Dall'analisi di tali documenti, ha potuto verificare se siano stati applicati dalla banca tassi di interesse ultralegali, anatocismo illegittimo e commissioni e spese in assenza di accordo, così come lamentato da [REDACTED].

Il CTP della banca convenuta, nelle proprie osservazioni alla CTU, ha aderito alle conclusioni cui è pervenuto il Consulente Tecnico d'Ufficio (cfr. pag. 4 osservazioni: *“Si tratta, in realtà, non tanto di osservazioni sul contenuto della Relazione di consulenza – il cui svolgimento si presenta, nella logica argomentativa e nelle elaborazioni numeriche, del tutto puntuale ed ineccepibile - quanto, piuttosto, di una condivisione del contenuto e dei risultati in essa riportati”*).

#### Anatocismo.

Quanto all'anatocismo, va immediatamente rilevato come vada dichiarata nulla la clausola contrattuale di capitalizzazione degli interessi debitori con periodicità trimestrale, in quanto in contrasto con la disciplina dettata in materia di anatocismo dall'art. 1283 c.c.. In proposito non possono che essere solo ricordate le pronunce giurisprudenziali ormai assolutamente consolidate nel senso sopra riassunto, con l'effetto che gli interessi anatocistici addebitati dalla banca per tutto il periodo antecedente all'adeguamento del conto alle sopravvenute disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 120 TUB e alla delibera C.I.C.R. del 9.2.2000 dovranno essere necessariamente scomputati in sede di rideterminazione del saldo finale. Esclusa, dunque, qualsiasi capitalizzazione degli interessi addebitati sino al 21.6.2000 (data di adeguamento del conto alla citata delibera C.I.C.R., con conseguente introduzione della pari periodicità di capitalizzazione degli interessi creditori e debitori – cfr doc. 6), così come chiarito sul punto dalla Cassazione Sezioni Unite n. 24418/2010, gli interessi a tale data maturati vanno da tale momento capitalizzati e, quindi, divengono suscettibili

di produrre a loro volta interessi, secondo quanto consentito dal secondo comma dell'art. 120 TUB.

Considerate le osservazioni dell'attore relative alla formulazione del quesito, si osserva come ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, della delibera CICR non occorresse una nuova sottoscrizione del contratto, dal momento che la modifica inserita non era peggiorativa rispetto alle condizioni *applicate* in precedenza (si è passati, infatti, da una capitalizzazione annuale degli interessi a credito e trimestrale per quelli a debito ad una pari periodicità trimestrale per entrambi). L'art. 7, comma 2, della citata delibera CICR richiede, infatti, espressamente di effettuare la valutazione di peggioramento delle nuove condizioni contrattuali con riferimento non alle condizioni legali, ma a quelle di fatto applicate dalla banca in precedenza (c. 2: *«qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000»* - c. 3: *«nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate (PER ISCRITTO, n.d.r.) dalla clientela»*).

Orbene, si rammenta in primo luogo che l'art. 12 delle preleggi dispone che *“nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore”*.

Alla luce di tale norma, bisogna rilevare come il sopracitato art. 7 della delibera CICR sia di univoca interpretazione, laddove prevede la possibilità di adeguare i contratti in corso in modo unilaterale mediante la predetta pubblicazione sulla GU, e senza approvazione scritta del cliente, *“qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate”*. Il riferimento è, palesemente, alle condizioni applicate, non a quelle desiderate, a quelle legali, o a quelle che si sarebbero dovute applicare. Dovendosi fare un raffronto con quanto è stato applicato di fatto, risulta perciò irrilevante, in sede di applicazione della delibera, il fatto che quelle condizioni fossero nulle per violazione del divieto previsto dall'art. 1283 c.c. (pur non volendosi assolutamente attribuire efficacia ad una clausola

nulla, tanto che in sede di CTU l'effetto anatocistico ante 30/6/2000 è stato eliminato). La norma richiede solo di operare un confronto astratto, al fine di individuare la disciplina futura da seguire per il contratto.

Sempre con riferimento a quanto sancito dall'art. 12 delle preleggi, si consideri che la delibera è stata assunta da un organo tecnico, il CICR, su proposta della Banca d'Italia, ed ha ad oggetto proprio la disciplina degli interessi nelle operazioni bancarie, dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. 342/1999, a sua volta emanato dopo la storica sentenza Cass. 2374/1999 che per la prima volta ha sancito la nullità dell'art. 7 NUB. Pertanto il regolatore era perfettamente a conoscenza della nullità delle clausole anatocistiche e tuttavia ha consapevolmente previsto di tenere conto delle clausole applicate ai fini del confronto con le nuove condizioni.

Peraltro, appare più logico operare un raffronto con le condizioni effettivamente applicate, piuttosto che con quelle che si sarebbero dovute applicare ma non lo sono state, il che richiederebbe un giudizio di miglioramento o peggioramento rispetto a qualcosa che non si è mai verificato.

Pertanto è infondata la tesi che afferma il peggioramento delle condizioni – e quindi la necessità della loro approvazione – focalizzandosi esclusivamente sul previgente divieto di anatocismo.

Tale tesi è stata da ultimo avallata da alcune decisioni della Corte di Cassazione (cfr. Cass. 26769/2019, 26779/2019 e 7105/2020) e, in particolare, dalla sentenza della Corte di Cassazione n 9140/2020, ma non è condivisa da autorevole giurisprudenza di merito (*ex multis*: sentenze del Tribunale di Milano nn. 10317/2021, 3660/2021; sentenza del Tribunale di Roma n. 13397/2020).

Con la citata pronunce la Corte di Cassazione ha statuito l'illegittimità delle disposizioni di adeguamento della delibera CICR (art. 7 comma 2), in virtù del seguente principio di diritto: *“In ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera”*.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 425 del 2000, ha infatti dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, d.lgs. 342/1999, per eccesso di delega, in quanto la normativa primaria delegante non legittimava *“una disciplina retroattiva e genericamente validante”* delle clausole anatocistiche. Va tuttavia rilevato che in detta sentenza nessuna censura viene mossa alla seconda norma contenuta nell'art. 25, comma 3, in esame, relativa alla delega conferita al CICR per stabilire modalità e tempi di adeguamento dei contratti in corso. L'art. 25, infatti, conteneva due norme: - la sanatoria di validità delle clausole anatocistiche contenute nei contratti di c/c già stipulati (dichiarata costituzionalmente illegittima dalla citata sentenza); - la delega al CICR per stabilire modalità e tempi di adeguamento dei contratti in corso. Orbene, nessun profilo di incostituzionalità sussiste in merito alla possibilità di adeguare i contratti in corso alla nuova normativa. Pertanto, nonostante il comma 3 dell'art. 25 cit. sia stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, l'interpretazione sistematica impone di ritenere tuttora legittima la delibera CICR 9/2/2000, anche nella parte in cui ha dettato la disciplina transitoria per l'adeguamento dei contratti in essere (art. 7), perché tale facoltà trova fondamento nell'ampia delega conferita dall'art. 25, comma 2, d. lgs. 342/1999, laddove la norma ha attribuito al CICR il potere di dettare *“modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi”*.

Da ciò deriva che la banca ha correttamente adeguato il contratto di c/c oggetto di causa mediante pubblicazione della nuova clausola sulla G.U. Pertanto il conto è stato ricalcolato mediante CTU contabile, previa eliminazione dell'effetto anatocistico dal 1/9/1999 (decorrenza del primo estratto prodotto) al 30/6/2000.

#### Usura.

L'analisi illustrata nella Tavola 1 allegata alla CTU ha evidenziato il debordo dalle soglie d'usura in n. 15 dei n. 55 trimestri analizzati, specificamente dal II trim. '98 al II trim. '02.

Per i trimestri per i quali il debordo dalle soglie d'usura dipende dall'esercizio dello *ius variandi* da parte della banca (III trimestre 1998, IV trimestre 1999, I e IV trimestre 2000), ed è quindi qualificabile come usura *“originaria”* o pattizia, il CTU ha provveduto ad annullare il complesso delle competenze del trimestre in usura.

#### Commissioni non pattuite.

Il CTU ha rilevato che *“la commissione di massimo scoperto risulta costantemente calcolata – fino al III trimestre 2009 – sul massimo utilizzo trimestrale e che la stessa risulta pattuita nel contratto di apertura del conto corrente del 29/04/98. Il documento*



*in parola riporta unicamente la pattuizione dell'aliquota della CMS (0,75%) senza alcuna specificazione della modalità di calcolo della commissione. Per tale ragione la pattuizione risulta indeterminata, rendendo di conseguenza impossibile il controllo della rispondenza tra la concreta applicazione della commissione e la pattuizione contrattuale. Pertanto, si è provveduto ad annullare gli addebiti per CMS effettuati dalla Banca (non essendo indicate in contratto le modalità di applicazione e risultando la commissione applicata sull'utilizzato), per l'importo di € 3.898,64".*

*Il CTU ha altresì rilevato che "a partire dal III trimestre 2009 risultano addebitate le "commissioni disponibilità immediata fondi", computate applicando un'aliquota all'importo del fido accordato, ma le stesse non risultano essere mai state convenute per iscritto e non risultano in atti documenti contrattuali o proposte di modifica del contratto ai sensi dell'art. 118 TUB che attestino la legittimità della loro introduzione. Non si ha, in altre parole, alcuna prova dell'adeguamento da parte della Banca alle disposizioni di cui all'art. 2-bis d.l. 185 del 29 novembre 2008 che prevede: "sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido. Sono altresì nulle le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente e sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni momento". In assenza di prova della pattuizione della commissione di affidamento, tramite contratto scritto o adeguamento contrattuale ex art. 118 TUB, si è provveduto ad annullarne i relativi addebiti, per l'importo complessivo di € 1.619,03".*

*Infine, a partire dal IV trim. "si evidenzia inoltre l'addebito da parte della banca delle "commissioni utilizzi oltre disponibilità fondi", che risultano anch'esse addebitate in*

sostituzione delle CMS senza che vi sia prova in atti della loro pattuizione scritta o dell'adeguamento contrattuale ex art. 118 TUB.

A norma del Quesito si è provveduto pertanto ad annullare gli addebiti a titolo di "commissioni utilizzi oltre disponibilità fondi" effettuati dalla Banca, per l'importo complessivo di € 133,00".

#### Prescrizione.

E' stato posto al CTU il seguente quesito:

*"1) verifichi, per il periodo anteriore al decennio dalla ricezione dell'atto di messa in mora o dalla notifica dell'atto di citazione e sulla base delle originarie annotazioni contabili della Banca, se vi siano stati pagamenti solutori, ossia rimesse operate extra-fido o in assenza di fido;*

*2) in tal caso, provveda a quantificare il saldo attraverso l'espunzione delle rimesse solutorie che siano state poste in essere nel periodo che precede i dieci anni dalla notifica della citazione (o da altro atto interruttivo) ed abbiano, in quell'arco di tempo, abbattuto il debito conteggiato dalla banca per interessi anatocistici, tenendo conto che i pagamenti operati dal correntista devono essere imputati, in via prioritaria, agli interessi e alle spese, e quindi al capitale;*

*3) A tal fine, individui il CTU l'affidamento concesso sulla base della documentazione prodotta, tenendo conto non solo di eventuali contratti, ma anche di elementi presuntivi precisi, purché consentano di riscontrare la presenza di un affidamento (quali le indicazioni 'entro-fuori fido', 'interessi per sconfinamento' od altre espressioni simili anche di fonte unicamente bancaria denotanti in modo inequivocabile la presenza di un affidamento e non di meri scaglioni differenziati di tasso di interesse o di c.m.s.), e dei dati eventualmente risultanti dalla Centrale dei rischi, se prodotti".*

Orbene, il CTU ha rilevato che: "non si riscontra la presenza di rimesse solutorie poiché il rapporto, tenendo conto del saldo rettificato e dei limiti di fido desumibili dalla documentazione contrattuale e contabile in atti, non risulta mai in extra fido".

#### Conclusioni.

Il ricalcolo del rapporto eseguito nel rispetto dei criteri summenzionati ha condotto, rispetto al saldo debitore di € 30.583,25 evidenziato nell'ultimo estratto conto disponibile al 30/04/12, ad un saldo ricalcolato a debito per la società correntista di € 14.727,33 per una differenza a favore della società correntista di € 15.855,90.

Le spese di lite seguono la soccombenza (in considerazione dell'accoglimento, seppur parziale, delle domande attoree) e si liquidano come da dispositivo ex DM 55/2014, con pagamento da disporsi in favore del procuratore della parte attrice avv. Sorgentone.

La parte soccombente deve essere altresì condannata al pagamento della CTU.

**P.Q.M.**

il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

- 1) Ridetermina il saldo del rapporto oggetto dell'odierno provvedimento in € - 14.727,33;
- 2) Condanna l'attore [REDACTED] al pagamento in favore della Banca [REDACTED] di € 14.727,33;
- 3) Condanna parte convenuta a rimborsare in favore di parte attrice le spese di giudizio, che liquida in euro 4.835,00 per compensi, oltre al rimborso spese vive e al pagamento del 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge, da versarsi in favore del procuratore antistatario avv. Andrea Sorgentone;
- 4) Condanna parte convenuta al pagamento delle spese relative alla CTU, già liquidate con separato decreto.

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Nuoro, 17 febbraio 2022

Il giudice  
dott.ssa [REDACTED]